

FEDERAZIONE ITALIANA DAMA

R.G. TRIB. 01.2024

TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma "ZOOM", in data 18.03.2024, così composto:

Avv. Cristian Sfara - Presidente

Avv. Alessandro Benincampi - Componente

Avv. Carlo Rombolà - Componente

per decidere in ordine al deferimento del sig. Garbin

PREMESSO CHE

Con atto di incolpazione e deferimento del 19 gennaio 2024, la Procura Federale FID (d'ora in poi «la Procura») deferiva innanzi a questo Tribunale il sig. Sergio Garbin per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:

In qualità di affiliato ed organizzatore dell'evento:

1. "Mancato mantenimento dell'ordine pubblico durante l'organizzazione di manifestazioni".
2. "Violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva",
3. "Inosservanza di direttive e di norme Federali",

In qualità di tesserato:

1. "Comportamento oltraggioso e lesivo nei confronti di altri tesserati e/o Dirigenti FID",
2. "Atti denigratori e/o lesivi dell'immagine della F.I.D.",
3. "Mancato rispetto dei propri doveri di tesserati",
4. "Mancata segnalazione agli Organi competenti di eventuali infrazioni di cui si è testimoni",
5. "Mancata adesione alle richieste degli Organi di Giustizia e Disciplina",
4. "Comportamenti turbativi del regolare svolgimento di attività federali",

Il Presidente del Tribunale, con decreto del 28.01.2024, fissava l'udienza di trattazione in data 04.03.2024.

Il Tribunale, considerata l'assenza dell'Ufficio di Procura rinviava l'udienza di trattazione alla data del 18.03.2024

Il deferito. sig. Sergio Garbin inviava memoria e documentazione difensiva in data 23.02.2024 ribadendo la volontà di rinunciare al difensore.

All'udienza di trattazione del 18 marzo 2024 il tribunale invitava le parti a concludere.

La procura si riporta all'atto di deferimento ed agli allegati e chiedeva:

per il sig. Sergio Garbin, l'applicazione della sanzione della sospensione ex art. 71 lett. D) RGS di mesi 3 (tre)

MOTIVI

L'odierno procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata dalla sig.ra Gaetana Mancuso, madre di Gianluca Pulvirenti, iscritto al Circolo Damistico G. Rizzi. di Isola di Villavicentina con la quale veniva chiesto di valutare la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal deferito relativamente al comportamento "sopra le righe" tenuto davanti a minori con relativo video a riprova delle accuse.

Ferme restando queste premesse, i fatti – per come ricostruiti sulla base dello scarso materiale istruttorio all'esame di questo Collegio -, e dalla carenza di specificità delle contestazioni in ordine ai capi di accusa, possono essere sinteticamente ricostruiti nel modo che di seguito si illustra:

il sig. Garbin durante una premiazione ha usato termini non consoni, in particolare per il ruolo rivestito, per di più davanti ad atleti minorenni, consistenti in una denigrazione di altri tornei. Tale conclusione appare inequivocabile alla luce del video allegato dall'Ufficio di Procura.

Sintetizzando, dunque, i fatti salienti ai fini della valutazione dell'odierno procedimento, ritiene questo Tribunale provata la condotta contestata al sig. Garbin.

Le evidenze probatorie sopra richiamate, nel caso di specie, sono tali da confermare il raggiungimento dello standard probatorio richiesto nell'ambito della giustizia sportiva al

fine di formulare un addebito sul piano disciplinare. A tal ultimo riguardo, lo standard probatorio richiesto nell'accertamento della responsabilità disciplinare deve attestarsi ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, pur se inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. L'organo giudicante non può cercare l'assoluta certezza della commissione dell'illecito ma non può neppure sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato nei processi penali come limite di convincimento del giudice. Se, difatti, l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta, che nella maggior parte dei casi rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali (espressamente richiamato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI).

Considerato che nell'applicazione ed ancor più nella commisurazione della sanzione sussiste un ampio margine di discrezionalità, dovendosi attenere ai criteri legalmente predeterminati che individuano tanto il tipo di sanzione irrogabile, quanto la sua entità (la cosiddetta "forbice edittale"), ritiene questo Tribunale congrua l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura di cui all'art. 71 lett D) di mesi 1 (uno).

P.Q.M.

il Tribunale come sopra composto,

APPLICA

al deferito Sergio Garbin la sanzione la sospensione da ogni attività federale, sia amministrativa che agonistica e di qualsiasi altra natura di cui all'art. 71 lett D) di mesi 1 (uno).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 23.03.2024

F.TO

Avv. Cristian Sfara - Presidente

Avv. Alessandro Benincampi - Componente

Avv. Carlo Rombolà - Componente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristian Sfara', located in the lower right quadrant of the page.